

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2068

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati STORCHI, GUI, REPOSSI, QUINTIERI,
PENAZZATO, DE MARZI, CIBOTTO**

Annunziata il 22 febbraio 1956

Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni vigenti in materia di previdenza sociale trattando dell'obbligo assicurativo non accennano ad alcuna distinzione fra laici e religiosi, ponendo come unica condizione per il sorgere del predetto obbligo la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente e retribuito.

In pratica, tuttavia, gli appartenenti agli ordini religiosi sono esclusi dalla tutela previdenziale anche quando si dedicano ad attività che, se esercitate da laici, nessun dubbio sollevano circa l'obbligo assicurativo.

Si consideri, infatti, a titolo di esempio, l'attività di lavoro svolta dalle suore infermiere addette o a cliniche private o ad ospedali. È indubbio che esse esplicano una attività di lavoro dipendente ed è altresì indubbio che quanto cliniche ed ospedali corrispondono all'Ordine cui appartengono le suore per l'opera dalle medesime prestata, è retribuzione di lavoro. Ciò nonostante ad

esse è negata la possibilità di vedersi confortate in vecchiaia o in caso di invalidità o di malattia tubercolare di quei benefici che la legge attribuisce a tutti i lavoratori dipendenti. A tale situazione intende porre riparo la proposta di legge che è sottoposta alla vostra approvazione.

Essa è costituita da un solo articolo il cui contenuto ha carattere più interpretativo che innovativo ritenendosi una vera e propria innovazione soltanto la disposizione che limita la tutela previdenziale alle sole assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia e per la tubercolosi. La necessità di tale limitazione appare, però, di tutta evidenza ove si consideri che per il personale di cui si tratta non è configurabile il rischio di disoccupazione.

Le disposizioni contenute nella proposta di legge non richiedono per la loro chiarezza ulteriori cenni illustrativi. L'approvazione delle disposizioni stesse costituisce un atto di equità ed è per tale titolo che essa si raccomanda alla vostra attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'arti-

colo 29, lettera *a*) e *b*), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalità delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'Istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse è versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto.